C12500 - POSTE VITA/NET INSURANCE
Provvedimento n. 30389

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 30 novembre 2022;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento CE n. 139/04;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998 n. 217;

VISTA la comunicazione della società Poste Vita S.p.A., pervenuta in data 18 ottobre 2022 e integrata in date 19 ottobre e 16 novembre 2022;

VISTO il parere dell'IVASS, pervenuto in data 18 novembre 2022;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Poste Vita S.p.A. (di seguito Poste Vita) è una società interamente controllata da Poste Italiane S.p.A., la società, quotata in Borsa, a capo dell'omonimo gruppo, attivo, oltre che nel settore postale, anche in numerosi altri ambiti, tra i quali quello dei servizi finanziari e assicurativi. Poste Vita, a capo dell'omonimo gruppo assicurativo, è attiva nel settore dell'assicurazione vita, e, in particolare, tramite la propria controllata Poste Assicura, anche nel settore dell'assicurazione danni. Nel 2021 il gruppo Poste Italiane S.p.A. ha realizzato in Italia un fatturato di poco superiore a 11 miliardi di euro (dati bilancio consolidato).

2. Net Insurance S.p.A. (di seguito Net Insurance) è una società, quotata alla borsa Euronext Growth Milan, a capo dell'omonimo gruppo assicurativo attivo nel settore assicurativo; la società controlla, in particolare, Net Insurance Life S.p.A. ("Net Insurance Life"). Nel 2021 Net Insurance ha realizzato in Italia un fatturato di poco inferiore a 150 milioni di euro[1].

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione comunicata consiste nell'acquisizione del controllo esclusivo di Net Insurance da parte di Poste Vita, mediante un apposito veicolo societario, con la promozione di offerte pubbliche di acquisto volontarie sulle azioni e i *warrant* di Net Insurance.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione notificata costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90, in quanto volta all'acquisizione del controllo di un'impresa.

5. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della legge citata, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 517 milioni di euro e il fatturato realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.

IV. IL PARERE DELL'IVASS

6. Con parere pervenuto in data 18 novembre 2022, l'IVASS ha evidenziato come l'operazione in oggetto non sia in grado di alterare l'equilibrio concorrenziale dei mercati della produzione e distribuzione dei prodotti assicurativi vita e danni.

V. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

7. Con riferimento ai mercati assicurativi, per consolidato orientamento dell'Autorità, ciascun ramo dei comparti assicurativi vita e danni rappresenta un distinto mercato rilevante. Tale distinzione rispetto ai singoli rami assicurativi si fonda, principalmente, sull'oggetto del servizio reso, sui rischi assunti e sull'obiettivo di copertura assicurativa espresso dalla domanda di ogni singolo ramo. Inoltre, i singoli mercati assicurativi danni e vita si distinguono tra fase

[1] *[Per le compagnie assicurative il fatturato è calcolato conformemente all'art. 16, comma 2, l. 287/90.]*

produttiva, avente dimensione geografica nazionale, e fase distributiva, che si caratterizza per la sua dimensione locale, in prima approssimazione provinciale, come da prassi consolidata dell'Autorità.

8. Pertanto, tenuto conto dell'ambito di operatività delle Parti, la presente operazione riguarda: i mercati della produzione di prodotti assicurativi danni I (Infortuni), II (Malattia), VIII (Incendio ed elementi naturali), IX (Altri danni), XIII (Responsabilità civile generale), XIV (Credito), XVI (Perdite pecuniarie), XVII (Tutela legale), XVIII (Assistenza); i mercati della produzione di prodotti assicurativi vita I (Durata vita umana), IV (Malattia); i mercati della distribuzione dei prodotti assicurativi danni e vita su base provinciale.

9. Sulla base delle informazioni fornite dalle Parti, con riferimento ai mercati della produzione di prodotti assicurativi danni, l'entità *post merger* verrà a detenere, in ciascuno di essi, una quota congiunta inferiore al 5%; in tutti i mercati il contributo della *target* è inferiore all'1%, mentre nel solo mercato relativo al ramo XIV è l'acquirente a detenere una quota del tutto marginale. In ragione delle contenute quote aggregate, delle trascurabili sovrapposizioni orizzontali, nonché della presenza di qualificati operatori concorrenti, in tali mercati l'operazione non appare, dunque, suscettibile di determinare apprezzabili restrizioni concorrenziali.

10. Riguardo ai mercati della produzione di prodotti assicurativi vita, nel ramo I Poste Vita è il primo operatore, con una quota di circa il 26%, ma la *target* ha una quota del tutto marginale, significativamente inferiore all'1%, per cui in tale mercato, stante altresì la presenza di qualificati operatori concorrenti, l'operazione non appare suscettibile di determinare apprezzabili alterazioni concorrenziali. Nel ramo IV la quota aggregata dell'entità *post merger* è di poco superiore al 5% ed è quasi interamente detenuta dalla *target*. Anche in tale mercato, pertanto, in ragione delle contenute quote aggregate, delle trascurabili sovrapposizioni orizzontali e della presenza di numerosi e qualificati *competitor*, l'operazione non appare suscettibile di determinare apprezzabili restrizioni concorrenziali.

11. In relazione alla fase distributiva delle polizze danni le quote di mercato aggregate dell'entità *post merger*, a livello provinciale, sono inferiori al 5%, con un contributo della *target* poco significativo e, nella gran parte delle province, inferiore all'1%. Date le contenute quote di mercato *post merger*, le marginali sovrapposizioni e la presenza di qualificati operatori concorrenti, nei mercati della distribuzione di prodotti assicurativi danni l'operazione non appare pertanto idonea a determinare alterazioni delle dinamiche concorrenziali.

12. Per quanto concerne la fase distributiva delle polizze vita, in un'ampia maggioranza delle province la quota aggregata *post merger* risulta inferiore, spesso anche significativamente, al 30%, in pochi casi al 35%, o al 40%, con una quota della *target* comunque sempre inferiore all'1%. In alcune province, in particolare nel Sud e Isole, la quota aggregata dell'entità *post merger* assume valori più alti[2], ma in tali casi la quota di mercato della *target* risulta sempre particolarmente esigua, *[inferiore a 1%]*[*]. In considerazione del fatto che l'apporto *merger specific* della *target* è significativamente trascurabile e data la presenza di qualificati operatori concorrenti, anche nei mercati della distribuzione assicurativa vita l'operazione non appare suscettibile di alterare in modo significativo le dinamiche concorrenziali.

13. Alla luce delle considerazioni che precedono sul posizionamento di mercato, sul contributo tendenzialmente marginale della *target* e stante, altresì, la presenza di diversi qualificati operatori concorrenti in ambito assicurativo, quali ad esempio Generali, Unipol, Allianz nel settore danni e Generali, Intesa Sanpaolo, Allianz, nel settore vita, la concentrazione in esame non appare idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

[2] *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni. Si tratta delle province di Campobasso, dove la quota aggregata è pari a [40-45%], Isernia, dove tale valore è pari a [40-45%], Potenza, con il [40-45%], Vibo Valentia, con il [40-45%], Messina, con il [40-45%], Benevento, con il [45-50%], Crotone, con il [45-50%], Enna, con il [45-50%], Oristano, con il [40-45%], Avellino, con il [50-55%] e Sud Sardegna, con il [50-55%]; come precisato supra, in tali province il contributo della target è di carattere marginale, [inferiore a 1%].]*

[*] *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*